ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/66/CE CONCERNENTE PILE, ACCUMULATORI E RELATIVI RIFIUTI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 91/157/CEE

Art. 28

IL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2026, N. 29 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati gli obiettivi minimi necessari ad assicurare l'adeguatezza e l'uniformita' dei sistemi di raccolta sull'intero territorio nazionale.

Versione in vigore dal 18 dicembre 2008, non più in vigore dal 30 marzo 2011 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE
Estremi	Decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2008

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-188-2008/art-28-il-d-lgs-10-febbraio-2026-n-29-ha-confermato-l-abrogazione-del/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it